

## Rawls, John

*Political Liberalism*, Harvard U.P., Harvard (Mass) 1993; trad. it. di Gianni Rigamonti, *Liberalismo politico*, a c. di Salvatore Veca, Comunità, Milano 1994.

Due decenni dopo *Una teoria della giustizia*, viene qui proposta una diversa concezione di una "società ben ordinata", cioè una società stabile in quanto fondata su un certo consenso fra i cittadini su alcune convinzioni morali di fondo. La differenza principale sta nel mettere al centro non più la giustizia distributiva, ma il pluralismo.

Il "fatto" del pluralismo è la constatazione dell' esistenza di una diversità di dottrine su che cosa sia il bene e quale progetto di vita vada perseguito; la stessa esistenza di istituzioni che garantiscono libertà di opinione tende inevitabilmente a produrre la coesistenza di una diversità di risposte agli interrogativi morali di fondo. Una società "ben ordinata" è una società unita non in tutte le convinzioni morali fondamentali ma nella concezione *politica* della giustizia, che risulta "per intersezione" fra diverse concezioni morali complessive "ragionevoli" (cioè non intolleranti per principio), che riconoscono di avere in comune una *concezione minima* del bene, comprendente la tolleranza e l' eguale rispetto per le persone, anche se giustificate in base di ragioni diverse.

A differenza dall'opera del 1971, la procedura contrattualistica e la concezione 'kantiana' della persona rientrano nella procedura di presentazione della dottrina, non più nella sua giustificazione; inoltre la separazione fra "bene" e "giusto" è meno assoluta: la società liberale non può basarsi solo su una concezione puramente procedurale della giustizia, indifferente rispetto a ogni concezione particolare del bene, ma richiede una concezione minima del bene; infine, il "principio di differenza", cioè il principio di giustizia distributiva che privilegiava la condizione del più svantaggiato anziché la media o la somma, è abbandonato: il "consenso per intersezione", in una fase successiva a quella iniziale del "consenso costituzionale", dovrebbe formulare anche certi diritti particolari in aggiunta ai diritti fondamentali riconosciuti nella fase costituzionale, ivi incluso il diritto a vedere soddisfatti certi bisogni essenziali.

S. Cremaschi